

Questo tribunale si è già espresso peraltro in senso conforme con ordinanza 25-26.5.2016 (estensore De Palma), confermata con ordinanza collegiale 7-13.7.2016 (presidente Ciquera, estensore Sodo).

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione costituisce ex art. 92 c.p.c. giusto motivo di compensazione delle spese di causa.

P.q.m.

visti gli artt. 700 c.p.c. e 669-*bis* e segg. c.p.c., ordina al Miur di ammettere gli istanti, in via provvisoria e urgente, alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune nella scuola secondaria per l'anno scolastico 2017/2018; spese compensate; si comunichi.

Taranto, 9.6.2017.

Il giudice

dott. Lorenzo De Napoli

